

ANNO 2001

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI. CONVENZIONE N. 53/1936 SU: "I TITOLI PROFESSIONALI DEGLI UFFICIALI".

Rapp.G.I conv. 53-1926 anno 2001

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 serie generale del 30/1/2001, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 22/12/2000 che modifica il D.M. 5/10/2000, concernente i requisiti, le abilitazioni e le certificazioni dei comandanti, direttori di macchina, ufficiali e comuni di coperta e di macchina.

I suddetti provvedimenti completano e sostituiscono il D.M. 12/8/1998, in quanto, prevedono i requisiti per il conseguimento delle suddette abilitazioni, già stabilite dal citato D.M. 12 agosto 1998 nel rispetto di quanto previsto nei capitoli II e III della Convenzione STCW/78 come emendata nel 1995 (Convenzione ratificata dall'Italia con legge 21 novembre 1985 n. 739).

Il precitato D.M. 5/10/2000 ha individuato le abilitazioni di seguito elencate:

SEZIONE COPERTA:

- Ufficiale di navigazione;
- ufficiale di navigazione di 2^a classe;
- ufficiale di navigazione di 3^a classe;
- capitano;
- capitano di 2^a classe;
- comandante;
- comandante di 2^a classe;
- comandante di 3^a classe;
- comandante di 4^a classe;
- comune di guardia di coperta

SEZIONE MACCHINA:

- Ufficiale di macchina;
- capitano di macchina;
- capitano di macchina di 2^a classe;
- direttore di macchina;
- direttore di macchina di 2^a classe;
- comune di guardia di macchina

Gli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi degli ufficiali vengono effettuati presso le Direzioni marittime dislocate nel territorio italiano e consistono in prove teoriche e pratiche.

Le abilitazioni previste nei relativi certificati sono in armonia ai livelli di preparazione richiesti dalla Convenzione Internazionale IMO STCW/78 come emendata nel 1995 sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi.

L'età minima prevista per il conseguimento di detti titoli è di anni 18 per l'Ufficiale di navigazione e per l'Ufficiale di macchina.

L'attitudine richiesta per espletare le funzioni corrispondenti a ciascun titolo professionale marittimo viene controllata da apposite commissioni d'esame distinte sia per la coperta che per la macchina e viene attestata con verbali delle singole sedute.

La composizione di dette commissioni è regolata con il D.M. 13/3/1953 modificato dal D.M. 12/1/1998.

Sono previsti uno o più esami per accettare l'idoneità dei candidati alle citate funzioni ed i titoli professionali sono rilasciati dall'Autorità marittima competente allorchè viene accertato anche il possesso degli altri requisiti indicati nel D.M. 5/10/2000 modificato dal D.M. 22/12/2000.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Convenzione si fa presente che le Autorità periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione - Capitanerie di porto - possono fermare le navi nel territorio italiano per infrazioni alle disposizioni della Convenzione IMO STC/78 come emendata nel 95.

L'accertamento delle suddette infrazioni viene effettuato a bordo delle navi al loro arrivo in porto o in navigazione.

Da ultimo, in merito all'applicazione dell'art. 6 della Convenzione in questione si precisa che nel Codice della Navigazione - parte III, libro Primo sono previste le infrazioni costituenti i delitti e le contravvenzioni, nonché le sanzioni a carico dell'armatore o del comandante della nave o a carico di entrambi.

In detto Codice sono indicate le persone che rivestono la qualifica di Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria aventi l'obbligo di denuncia dei reati accertati nonché la competenza dell'Autorità giudiziaria per le relative sanzioni.

E' altresì previsto l'esperimento di inchieste (sommarie e formali) in ordine ai suddetti marittimi, da parte degli organi periferici del Ministero dei trasporti e della Navigazione.

ALLEGATI:

D.M. 5/10/2000;

Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 22 dicembre 2000;

R.D. 30/3/42 n. 327 Parte terza libro I°.